



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI


Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio C3

Camera di Commercio di Venezia
Tel: 041/47055363 Fax: 041/47055379
Protocollo Generale
ENTRATA - 30/11/2007 - 0057838 - 23.3.2



Risposta a nota n. 55314 -23.3.2
Del 15.11.2007

Ministero Sviluppo Economico
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
USCITA - 26/11/2007 - 0010727



Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
Unità operativa Albi e Ruoli-Dip. 4°
San Marco, 2032
30124 VENEZIA

Oggetto: quesito sulla validità dell'attività di lavoro a progetto, ai fini dell'iscrizione al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale in sintesi viene chiesto se si possa considerare valido, come requisito professionale abilitante all'iscrizione nel Ruolo in oggetto, l'aver svolto attività lavorativa presso una società commerciale in forza di un contratto di lavoro **a progetto**, anziché come dipendente qualificato addetto alle vendite o come titolare di un'impresa esercitante attività di vendita.

In proposito, si ritiene che detta attività non sembra potersi riconoscere abilitante in quanto dal soggetto che la svolge esula, in via di principio, ogni forma di organizzazione del lavoro che, invece, rimane a carico del committente dato che la prestazione lavorativa effettuata dal collaboratore a progetto si inserisce, o dovrebbe inserirsi, totalmente negli atti che si riferiscono a quest'ultimo.

Inoltre si sottolinea che, in base alle norme di attuazione della legge 3 maggio 1985 n. 204, stabilite con D.M. 21 agosto 1985, viene riconosciuta abilitante l'attività dell' impiegato di concetto (inteso come dipendente qualificato addetto al settore vendite) purché lo stesso dimostri di aver svolto detta attività con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite stesse.

Tali mansioni devono poi trovare corrispondenza, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nell'inquadramento adeguatamente documentato dei primi due livelli contrattuali (circolare ministeriale n. 3329 del 4.3.1994).

Pertanto, se il requisito abilitante all'iscrizione viene riconosciuto agli impiegati di concetto solo laddove la loro attività sia stata svolta in maniera comprovabile con le modalità appena richiamate, ciò avvalorava l'orientamento sopra espresso per i semplici collaboratori a progetto i quali, in linea di massima, non risulta che svolgano la loro attività con le predette modalità.

Comunque è opportuno far presente che, al di là delle indicazioni di carattere generale appena fornite sull'argomento, sono proprio le locali Camere di Commercio, nell'ambito delle loro discrezionalità, a poter valutare meglio in particolari e specifici casi se, in base alla documentazione agli atti o a quella eventualmente da richiedere agli interessati, le singole attività svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto possano comunque rientrare in qualche misura nella concezione più ampia dell' attività di *dipendente qualificato addetto al settore vendite*.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

RC